

# Le regole regionali di dettaglio



## LOMBARDIA

### Cantiere entro nove mesi

- Si applica la normativa sulle varianti semplificate (articolo 8, Dpr 160/2010), ma con la precisazione che alla conferenza di servizi partecipa sempre anche la provincia. Non possono essere approvati i progetti incompatibili con le previsioni prevalenti del piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) o del piano territoriale regionale (Ptr).
- Occorre sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo con l'impegno a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati e a iniziare i lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, pena la decadenza.

*Lr 12/2005, articolo 97*



## TOSCANA

### Comunicazione a tutti gli enti

- In questa regione si applica la normativa statale sulle varianti semplificate (articolo 8, Dpr 160/2010), precisando che alla conferenza di servizi partecipa sempre anche la Provincia.
- La variante al piano strutturale o al piano operativo approvata dal Comune è trasmessa alla Regione, alla Provincia o alla città metropolitana e il relativo avviso è pubblicato sul bollettino regionale

*Lr 65/2014, articolo 35*



## VENETO

### Divieto di cambio d'uso per due anni

- La Regione disciplina sia i casi di interventi in deroga che quelli in variante al piano di assetto del territorio (Pat).
- Si prevede che la variante decada ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro 16 mesi dalla sua pubblicazione.
- La realizzazione degli interventi è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune nella quale sono definite le modalità ed i criteri di intervento, le opere di urbanizzazione e mitigazione e il divieto di cambio d'uso per i due anni successivi

*Lr 55/2012, articoli 3 e 4*



## PIEMONTE

### Possibile ripresentare i progetti

- Alla conferenza di servizi per la variante semplificata è richiesta la partecipazione del Comune, della Provincia, della Regione e degli altri enti interessati.
- In caso di esito negativo, il responsabile dello sportello unico per le attività produttive restituisce gli atti al proponente e comunica le risultanze in forma scritta, fissando un termine per la risposta alle osservazioni ostative e la ripresentazione degli elaborati.

*Lr 56/1977, articolo 17-bis*